

Allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 3719 del 30/12/2010

**CRITERI APLICATIVI PER LA CONCESSIONE DEGLI AIUTI AGLI INVESTIMENTI NEL SETTORE DELLE PRODUZIONI VEGETALI AI SENSI DEL TITOLO III, ARTICOLO 520, COMMA 1, LETTERA B), DELLA LEGGE REGIONALE 32/2007 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.**

### **Allegato**

- 1. Ambito di applicazione e base giuridica**
- 2. Tipologia di investimenti ammissibili all'aiuto**
- 3. Beneficiari**
- 4. Principali requisiti e condizioni di ammissibilità all'aiuto**
- 5. Priorità**
- 6. Limitazioni di carattere generale**
- 7. Intensità dell'aiuto**
- 8. Termini di presentazione delle domande**
- 9. Documentazione da allegare alla domanda di ammissibilità a contributo**
- 10. Procedimento amministrativo**
- 11. Inizio lavori**
- 12. Lavori di urgenza**
- 13. Prestazioni di manodopera e di macchinari aziendali**
- 14. Determinazione della spesa ammessa per la messa a coltura**
- 15. Determinazione della spesa ammessa per il miglioramento e la sistemazione di terreni agrari**
- 16. Commissione tecnica**
- 17. Variazioni in corso d'opera**
- 18. Documenti occorrenti per la liquidazione del saldo**
- 19. Ultimazione dei lavori**
- 20. Modalità di liquidazione del saldo e erogazione dei contributi**
- 21. Vincoli e impegni del beneficiario**
- 22. Revoca del contributo**
- 23. Controlli**
- 24. Procedura in caso di decesso del titolare della domanda di contributo**
- 25. Norma transitoria**

**Art. 1**  
**Ambito di applicazione e base giuridica**

1. Aiuti agli investimenti nelle aziende agricole ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del Titolo III della Legge regionale 12 dicembre 2007, n.32, Titolo III (legge finanziaria per gli anni 2008-10) e successive modificazioni e integrazioni.

**Art. 2**  
**Tipologia di investimenti ammissibili all'aiuto**

1. I criteri applicativi contenuti nel presente allegato si applicano agli aiuti previsti per il settore delle produzioni vegetali relativamente al miglioramento e sistemazione di terreni agrari destinati all'impianto di colture arboree, piccoli frutti e piante officinali.
2. Le specie vegetali oggetto di finanziamento vengono definite con apposito provvedimento dirigenziale emanato dalla struttura regionale competente in materia.

**Art. 3**  
**Beneficiari**

1. Imprenditori agricoli, in forma singola o associata, come definiti dall'articolo 2135 del codice civile, operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, conduttori di aziende agricole ubicate e operanti sul territorio regionale regolarmente iscritte all'anagrafe delle aziende agricole di cui alla legge regionale 28 aprile 2003, n.17 (Istituzione e gestione del sistema informativo agricolo regionale (SIAR) e dell'anagrafe regionale delle aziende agricole valdostane).

**Art. 4**  
**Principali requisiti e condizioni di ammissibilità all'aiuto**

1. Le aziende agricole devono dimostrare il raggiungimento del parametro di dimensione aziendale minima come previsto con deliberazione della Giunta regionale n. 2128 dello 06 agosto 2010 e successive modificazioni.
2. Sono ammesse all'aiuto le domande la cui spesa ammessa risulti pari o superiore a 2.000 euro.
3. I beneficiari del contributo, per i miglioramenti fondiari eseguiti su terreni non di loro proprietà, devono dimostrare di essere in possesso delle necessarie autorizzazioni e deleghe ad eseguire i lavori da parte dei relativi proprietari.
4. Il materiale vegetale utilizzato per i nuovi impianti dovrà essere accompagnato, ove previsto, da passaporto fitosanitario ed essere certificato virus esente.
5. Dopo il provvedimento di concessione dell'aiuto non sono ammessi subentri al titolare della domanda di contributo, salvo causa di forza maggiore. La richiesta, debitamente motivata, deve essere inoltrata alla struttura competente prima della liquidazione di qualsiasi contributo e le condizioni di subentro saranno stabilite dalla Giunta regionale e dal dirigente della struttura competente.

**Art. 5**  
**Priorità**

1. Nel caso di insufficiente disponibilità di bilancio, per far fronte alle domande di aiuto ricevute, il seguente elenco rappresenta le priorità in ordine decrescente attribuibili ai singoli interventi:
  - a) interventi che rivestono carattere di urgenza, diretti ad evitare frane, dissesti del territorio in genere o danni a persone, animali o cose,
  - b) progetti che riguardano l'organizzazione agraria-territoriale globale con ricomposizione fondiaria (art. 52 della l.r. 32/2007),
  - c) progetti che riguardano l'organizzazione agraria territoriale globale con accorpamento volontario,
  - d) opere di miglioramento fondiario a livello aziendale.

**Art.6**  
**Limitazioni di carattere generale**

1. Non sono ammessi a finanziamento, in quanto considerate sostituzioni, i reimpianti effettuati al termine del ciclo vitale naturale di ciascuna coltura, sulla stessa particella con le stesse varietà e secondo lo stesso sistema di allevamento.
2. Non sono ammessi investimenti finalizzati semplicemente a sostituire parti dell'impianto (pali, fili, fallanze, ecc).
3. Non sono ammessi a finanziamento i danni alle produzioni agricole e qualsiasi altro onere relativo al mancato guadagno in seguito a perdite di produzione, anche se causati da eventi calamitosi naturali non prevedibili.
4. Non sono ammissibili ad agevolazione le iniziative comprovate da documenti contabili e fatture dalle quali risulti l'inizio dei lavori o l'effettuazione delle forniture di materiale prima del provvedimento dirigenziale di impegno.
5. Il costo dell'IVA può costituire una spesa ammissibile solo se realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario finale. L'IVA che sia comunque recuperabile, non può essere considerata ammissibile anche ove non venga effettivamente recuperata dal beneficiario finale.

**Art. 7**  
**Intensità dell'aiuto**

1. Per gli interventi realizzati sono concessi aiuti in conto capitale, nelle seguenti percentuali:
  - a) 60% della spesa ritenuta ammissibile, per investimenti realizzati da giovani agricoltori che rispondono ai requisiti previsti dall'art. 22 del reg. CE n. 1698/2005 e dalla deliberazione di Giunta regionale n. 792/10,
  - b) 50% della spesa ritenuta ammissibile negli altri casi.

**Art. 8.**  
**Termini di presentazione delle domande**

1. Le domande di aiuto, redatte su appositi modelli, devono essere presentate agli uffici competenti nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 30 giugno di ogni anno.

## **Art. 9**

### **Documentazione da allegare alla domanda di ammissibilità a contributo**

1. Alla domanda di ammissibilità a contributo vanno allegati i seguenti documenti:
  - a) computo metrico estimativo, ove necessario,
  - b) relazione tecnica eseguita da un professionista, ove necessario,
  - c) dichiarazione delle opere che si intendono effettuare in economia, se previste,
  - d) autorizzazioni e deleghe ad eseguire i lavori da parte dei relativi proprietari per miglioramenti fondiari eseguiti su terreni non di proprietà.

## **Art. 10**

### **Procedimento amministrativo**

1. Ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 6 agosto 2007, n.19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modificazioni, è responsabile del procedimento il dirigente della Direzione Produzioni vegetali e servizi fitosanitari, che individuerà, quale responsabile dell'istruttoria, il tecnico istruttore della pratica contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento.
2. Il procedimento amministrativo disciplinato dai presenti criteri è riconducibile a due fasi distinte alle quali corrispondono altrettante istanze da parte del beneficiario del contributo e più precisamente:
  - a) domanda di ammissibilità a contributo,
  - b) domanda di erogazione del contributo. La domanda di erogazione del contributo può comprendere varie richieste, in relazione all'effettivo avanzamento dei lavori, in termini di acconti o saldo finale, nel rispetto delle norme contenute nel presente allegato.
3. Ogni singola fase del procedimento si conclude con l'emissione di uno dei seguenti atti amministrativi:
  - a) provvedimento dirigenziale di concessione del contributo,
  - b) redazione della richiesta interna di erogazione del contributo da parte della struttura competente, cui fa seguito l'emissione del mandato di pagamento da parte dell'Assessorato Bilancio, Finanze e Patrimonio.
5. Relativamente alle domande di ammissibilità al contributo il responsabile del procedimento dà notizia ai richiedenti dell'avvio del procedimento mediante comunicazione scritta ai sensi degli artt. 12 e 13 della legge regionale 19/2007 entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento della domanda, comunicando l'eventuale documentazione mancante.
6. Il termine per la conclusione della fase di procedimento relativa alla domanda di ammissibilità a contributo, che termina con la comunicazione di ammissibilità a contributo e la determinazione della spesa ammessa, tenuta in debita considerazione la complessità dell'istruttoria è pari a 3 mesi a decorrere dalla data di scadenza di presentazione della domanda di cui all'art. 8.
7. Entro 20 giorni dal ricevimento delle comunicazioni in merito all'ammissibilità a contributo e alla determinazione della spesa ammessa, il richiedente ha facoltà di presentare alla

Commissione tecnica motivata richiesta di riesame del parere espresso. Entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di riesame la Commissione tecnica si esprime in merito.

8. Entro 90 giorni dalla domanda di erogazione del contributo il dirigente della Direzione produzioni vegetali e servizi fitosanitari, compatibilmente con la disponibilità di bilancio, predispose la redazione della richiesta interna di erogazione del contributo da parte della struttura competente, cui fa seguito l'emissione del mandato di pagamento da parte dell'Assessorato Bilancio, Finanze e Patrimonio. Il termine di 90 giorni decade qualora il sopralluogo di collaudo venga richiesto nel periodo invernale compreso tra i mesi di dicembre e di marzo, inclusi; tale periodo non verrà utilizzato ai fini del conteggio del termine per la conclusione di tale fase del procedimento.

### **Art. 11** **Inizio lavori**

1. Il richiedente è tenuto, ai sensi dell'art. 73 della l.r. 32/2007, ad avviare i lavori entro un anno dalla data del provvedimento deliberativo di concessione dell'agevolazione; il rispetto di tale termine deve essere dimostrato mediante presentazione della copia della dichiarazione d'inizio lavori o dichiarazione di inizio attività inoltrata al comune competente. Nel caso di lavori che non richiedano titolo abilitativo né direzione lavori, il richiedente deve produrre una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

### **Art. 12** **Lavori di urgenza**

1. Per gli effetti dell'art. 70, comma 3, della l.r. 32/2007, e ai sensi dei presenti criteri di applicazione, si definiscono lavori di urgenza quegli interventi strettamente necessari ai fini di garantire la prosecuzione dell'attività agricola o la prevenzione di danni a persone, animali o cose. Dalla relativa spesa ammissibile a contributo sono esclusi i danni causati alle produzioni agricole.
2. Con nota del dirigente competente, l'avvio di investimenti intrapresi per le ragioni di urgenza stabilite dall'art. 70, comma 3 della legge regionale 32/2007 può essere autorizzato prima dell'adozione del relativo provvedimento di concessione.
3. Ogni investimento dovrà essere oggetto di sopralluogo preliminare da parte dei competenti uffici tecnici per la constatazione dell'urgenza.
4. I lavori di urgenza devono essere rendicontati entro 6 mesi dall'autorizzazione del dirigente competente di cui al punto 2 e non sono ammissibili documenti contabili e fatture dalle quali risulti l'inizio dei lavori o l'effettuazione delle forniture di materiale in data antecedente a tale autorizzazione.
5. La mancata trasmissione, senza comprovati e giustificati motivi, dei documenti necessari all'impegno definitivo di spesa entro il termine di cui al precedente punto, può far decadere il soggetto richiedente dal diritto di accedere al contributo.

**Art. 13**  
**Prestazioni di manodopera e di macchinari aziendali**

1. Le opere in economia – intese come prestazioni volontarie di manodopera e di macchinari aziendali effettuate direttamente dal beneficiario o dai suoi collaboratori – possono essere ammesse ad agevolazione, qualora siano riconducibili alla normale attività svolta dall'imprenditore agricolo. Per normale attività si intende quella che l'imprenditore agricolo è in grado di porre in essere, disponendo di attrezzature e professionalità sufficienti, con il lavoro proprio, della sua famiglia e dei suoi dipendenti, secondo le vigenti disposizioni di legge.
2. Ai fini della definizione degli importi ammissibili a contributo, il valore delle prestazioni in economia effettuate direttamente dal beneficiario o dai suoi collaboratori è determinato da opere computate "a misura" utilizzando l'elenco prezzi regionale di cui all'art. 42 della l.r. 12/1996 e successive modificazioni o, in mancanza, i parametri di riferimento e i costi standard determinati dalla Commissione tecnica di cui all'art. 16 dei presenti criteri applicativi. Per le lavorazioni da computarsi "a misura", all'importo previsto dal prezzario regionale, si applicherà una riduzione del 15%, relativa all'utile d'impresa non riconosciuto all'imprenditore agricolo.
3. Per particolari lavorazioni, non comprese nei prezzari di riferimento è ammessa, da parte della commissione tecnica, una valutazione sulla base del tempo effettivamente impiegato e della tariffa oraria di riferimento che verranno approvati con provvedimento dirigenziale.
4. Per le sole operazioni di messa a coltura la mano d'opera è retribuita con il valore del costo orario previsto per l'operaio comune di I livello nell'elenco prezzi regionale di cui all'art. 42 della l.r. 12/1996 a cui si applicherà la riduzione del 15%.
5. Il materiale necessario per l'esecuzione delle opere in economia deve essere documentato da fatture quietanzate oppure da scontrini parlanti che dovranno essere allegati alla contabilità dei lavori eseguiti. Il loro valore non contribuisce a determinare il massimale di cui al comma 8 del presente articolo.
6. Le attrezzature e le macchine operatrici utilizzate per i lavori in economia devono essere in carico all'azienda, anche attraverso una disponibilità temporanea. In caso contrario deve essere prodotta idonea documentazione che ne dimostri il noleggio; tali importi di spesa, che saranno oggetto di fatturazione a parte, non concorreranno al calcolo del massimale di cui al comma 8.
7. In sede di presentazione della domanda di determinazione della spesa ammissibile a contributo, le prestazioni di manodopera e di macchinari aziendali in economia devono essere distinte dai lavori affidati ad altre imprese, che saranno invece oggetto di contabilità e di fatturazione separata.
8. Le prestazioni complessivamente effettuate in economia, nell'ambito degli investimenti aziendali finanziabili ai sensi della legge regionale 32/2007, sono ammissibili nel limite massimo di 50 mila euro annui.
9. I documenti abilitativi, previsti dalla vigente normativa urbanistica e di pianificazione territoriale, dovranno riportare, tra gli esecutori delle opere ammissibili a finanziamento, anche il nominativo del beneficiario del contributo. In caso contrario le opere in economia non saranno ammissibili a contributo.
10. Al fine di ottenere il contributo, in acconto o a saldo, relativo ai lavori eseguiti in economia deve essere prodotta la seguente documentazione:
  - a) lista delle prestazioni volontarie della manodopera aziendale e dei mezzi d'opera, per le opere eventualmente computate "a tempo";

- b) contabilità dei lavori da valutarsi “a misura” con l’indicazione delle percentuali dei costi di incidenza della manodopera, dei macchinari aziendali e dei materiali;
- c) certificato di regolare esecuzione dei lavori a firma di un tecnico abilitato alla libera professione, ove necessario;
- d) fatture quietanzate del materiale utilizzato e dei mezzi d’opera presi a noleggio presso terzi.

#### **Art. 14**

##### **Determinazione della spesa ammessa per la messa a coltura**

1. La spesa massima ammissibile è calcolata sulla base dei parametri tecnici economici per singoli settori di produzione stabiliti dai competenti uffici in collaborazione con l’Institut Agricole Régional e periodicamente aggiornati con apposito provvedimento dirigenziale.
2. Alla spesa ammessa determinata sono applicati i massimali di spesa previsti dalla DGR n. 2353 del 29 agosto 2008 e successive modificazioni.

#### **Art. 15**

##### **Determinazione della spesa ammessa per il miglioramento e la sistemazione di terreni agrari**

1. La spesa ammissibile a contributo è determinata di norma in conformità all’elenco prezzi regionale per l’esecuzione delle opere pubbliche e, in assenza di parametri di riferimento, mediante puntuali analisi.  
Per la determinazione della spesa ammessa a contributo è applicato il massimale di 10,00 €/mq riferito alla superficie effettivamente interessata dalle opere. Il massimale in questione può essere superato qualora si debba ricorrere alla ricostruzione di muri di terrazzamento esistenti danneggiati o qualora, oltre all’attività agricola sugli appezzamenti interessati, risulti opportuno mantenere il territorio in condizioni di sufficiente sicurezza. Il massimale non potrà comunque essere superiore al valore stabilito dall’elenco prezzi regionale per la tipologia costruttiva indicata nel computo metrico.
2. Oltre all’importo delle opere compongono la spesa ammessa anche le seguenti voci:
  - a) l’importo dei costi, contributo previdenziale incluso, inerenti agli oneri di progettazione, direzione lavori, perizie geologiche, eventuali altri oneri derivanti dall’adeguamento del progetto a sopravvenute modificazioni di legge, nel limite delle seguenti percentuali da conteggiarsi in forma composta sugli importi ammessi a finanziamento secondo il precedente comma:

• importo ammesso fino a 100 mila euro di lavori	10%
• importo ammesso sull’eccedenza dei 100 mila euro	7%
• riduzione per procedure autorizzative semplificate	-2%
• maggiorazione per lo studio di impatto ambientale	+4%
• maggiorazione per progettazione della sicurezza	+2%
  - b) eventuali spese per imprevisti, nella misura massima del 5%, che, per essere finanziate, dovranno essere debitamente giustificate all’atto della richiesta di liquidazione dell’aiuto.

## **Art. 16**

### **Commissione tecnica**

1. E' istituita una commissione tecnica composta da:

- a) il dirigente della struttura regionale competente, o suo delegato, con funzione di presidente,
- b) un istruttore tecnico o suo delegato individuato dal dirigente,
- c) due tecnici dell'ufficio competente individuati dal dirigente.

Possono far parte della suddetta commissione tutti i tecnici appartenenti al Dipartimento Agricoltura e, se ritenuto necessario, anche funzionari di altre strutture regionali e/o consulenti tecnici.

2. La commissione tecnica ha le seguenti competenze:

- a) esprimere, su proposta del responsabile dell'istruttoria, il parere circa l'ammissibilità a contributo delle opere per le quali è stato richiesto il finanziamento,
- b) esaminare l'idoneità tecnica ed economica delle proposte presentate,
- c) valutare eventuali ricorsi presentati a seguito della non ammissibilità delle domande o del diniego della concessione dell'aiuto,
- d) esaminare le eventuali richieste in corso d'opera e di rideterminazione della spesa ammessa,
- e) esprimere pareri in merito a richieste di mutazione, dei vincoli d'uso e di destinazione o di alienazione dei beni agevolati, presentate ai sensi dell'art. 71, comma 4 della l.r. 32/2007,
- f) assegnare alle iniziative da finanziare le priorità secondo i criteri indicati all'art. 2,
- g) esaminare le istanze di riesame dei pareri in precedenza pronunciati, qualora emergano nuovi elementi rispetto a quelli già noti in sede di emissione del parere iniziale,
- h) esaminare e approvare i nuovi prezzi non contemplati dal prezzario regionale di cui all'art. 42 della legge regionale 20 giugno 1996, n. 12, e successive modificazioni ed integrazioni.

3. A parziale deroga di quanto previsto alla lettera a), progetti con importo dei lavori pari o inferiore a 25.000 euro possono essere ammessi all'aiuto indipendentemente dall'approvazione della commissione tecnica, previo parere favorevole del responsabile dell'istruttoria.

## **Art. 17**

### **Variazioni in corso d'opera**

1. Le varianti in corso d'opera possono essere ammesse esclusivamente qualora non introducano modifiche essenziali alla natura dei lavori oggetto di contributo e non comportino un maggiore costo complessivo dell'opera.

2. Eventuali maggiori costi, accertati in fase di esecuzione, possono pertanto essere ammessi, nel rispetto del contributo stanziato e degli eventuali massimali di spesa previsti, operando economie su lavori che non pregiudicano la razionalità degli interventi.

3. Le varianti in corso d'opera non preventivamente autorizzate dall'autorità comunale competente per territorio possono comportare la revoca del contributo.

**Art. 18**  
**Documenti occorrenti per la liquidazione del saldo**

1. Per la liquidazione del saldo occorre esibire, entro due anni dalla data dell'impegno di spesa, la seguente documentazione tecnica e amministrativa:

- a) contabilità dei lavori affidati a terzi completa delle relative fatture quietanzate debitamente suddivisa tra le voci di costo ammesse, completa di libretto delle misure, disegni di contabilità e computo metrico analitico consuntivo,
- b) rendicontazione delle opere eseguite in economia diretta, completa delle fatture quietanzate rendicontanti il costo dei materiali utilizzati e certificazione delle ore effettuate in economia,
- c) copia delle fatture quietanzate relative alle spese tecniche,
- d) certificato di regolare esecuzione delle opere sottoscritto dal direttore lavori ove previsto,
- e) etichettatura del materiale di moltiplicazione utilizzato attestante il rispetto delle norme fitosanitarie di qualità,
- f) autorizzazioni rilasciate dagli enti preposti, ove previste.

2. La quietanza sulle fatture può essere giustificata oltre che con bonifico bancario o postale, anche dal solo timbro di quietanza controfirmato dalla ditta emittente o dalla dichiarazione di avvenuto incasso da parte della ditta stessa.

**Art.19**  
**Ultimazione dei lavori**

1. Gli interventi oggetto di finanziamento devono essere ultimati entro due anni dalla data del provvedimento deliberativo di impegno della spesa ammessa.

2. La documentazione utile al saldo finale deve essere presentata contestualmente alla richiesta di collaudo.

3. Per cause di forza maggiore o per particolari impedimenti, il beneficiario ha facoltà di richiedere per iscritto una proroga dei termini al dirigente della struttura competente.

**Art. 20**  
**Modalità di liquidazione del saldo e erogazione dei contributi**

1. L'accertamento finale dell'avvenuta esecuzione delle opere è effettuato dall'istruttore della pratica su richiesta del beneficiario del contributo, previa presentazione dei documenti di cui all'art. 18.

2. Il pagamento del saldo è effettuato successivamente al collaudo dell'opera oltre, beninteso, all'avvenuta presentazione da parte del beneficiario della puntuale e precisa rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione dell'intero progetto. Ogni progetto completo della relativa documentazione è sottoposto al vaglio degli uffici competenti i quali, oltre a determinarne la spesa ammessa, procedono ad un esame generale della pratica e dei lavori compiuti e, sulla scorta degli atti contabili, nonché del certificato di regolare esecuzione redatto e sottoscritto dal direttore dei lavori, propongono la liquidazione delle somme spettanti. Nel caso di interventi poco complessi e quando non occorre la nomina di un direttore dei lavori, il responsabile dell'istruttoria può direttamente procedere alla misurazione e contabilizzazione delle opere o delle forniture eseguite.

3. La spesa effettivamente ammessa a contributo, in sede di determinazione della rata di saldo da erogare sarà data dalla sommatoria delle seguenti voci, così ricalcolata:

- a) importo ammesso delle opere edili, agronomiche e infrastrutturali ammesse a contributo calcolato sulla base dei quantitativi effettivamente realizzati risultanti dall'eventuale revisione del computo metrico,
- b) importo delle eventuali prestazioni volontarie di manodopera e mezzi d'opera da giustificarsi secondo le modalità impartite dall'art.13 dei presenti criteri,
- c) importo degli oneri di progettazione, eventuale perizia geologica.

4. Dove venga determinata una spesa ammissibile superiore a 25.000 euro, gli aiuti spettanti possono essere erogati sulla base di stati di avanzamento, regolarmente documentati, nel numero massimo di tre.

5. L'importo degli stati di avanzamento dei lavori non può superare l'80% dell'importo ammesso.

### **Art. 21**

#### **Vincoli e impegni del beneficiario**

1. I beneficiari non potranno richiedere nuovi aiuti per le medesime iniziative per le quali siano già state concesse agevolazioni, prima che siano decorsi:

- tre anni dalla data di entrata in produzione, se si tratta di impianti di colture officinali o di piccoli frutti,
- dieci anni dall'entrata in produzione se si tratta di impianti di colture pregiate. Il vincolo dei dieci anni dall'entrata in produzione non si applica nel caso in cui la coltura sia oggetto di risanamento ai sensi dell'art. 53 della l.r.32/2007 applicato con DGR n. 1117 del 24 aprile 2009 (Approvazione del piano territoriale di risanamento dei meleti della Valle d'Aosta contro la malattia causata da apple proliferation phytoplasma, in applicazione della misura di lotta obbligatoria recepite con provvedimento dirigenziale n. 3356 del 12 agosto 2008).

2. I beneficiari si impegnano a coltivare, direttamente o tramite terzi, le particelle oggetto di agevolazione nel rispetto delle buone pratiche agricole per i periodi previsti al punto precedente.

3. I beneficiari non possono, per gli stessi periodi di cui sopra, mutare la destinazione e l'uso dichiarati, né alienare o cedere i beni agevolati separatamente dall'azienda, né ridurre la superficie aziendale che ha giustificato la concessione dell'aiuto.

4. La Giunta regionale, su richiesta del beneficiario, può autorizzare prima delle scadenze di cui al comma 1 la cessione, separatamente dall'azienda, dei beni finanziati ovvero il mutamento della destinazione o dell'uso dichiarati, fatti salvi i vincoli di destinazione urbanistica qualora sopravvengano i motivi di cui all'art. 71, comma 4 della l. r. 32/2007.

### **Art. 22**

#### **Revoca del contributo**

1. Il contributo è revocato con provvedimento dirigenziale, sentito il parere della commissione tecnica o del responsabile dell'istruttoria, qualora il beneficiario:

- a) violi il divieto di cui all'art. 21 punti 2 e 3;
- b) non abbia avviato l'iniziativa entro un anno dalla data di concessione dell'agevolazione;
- c) non ultimi le iniziative entro due anni dalla data di concessione dell'agevolazione;

- d) rilasci dichiarazioni sostitutive mendaci o non veritiere, fermo restando le responsabilità civili e penali del dichiarante ai sensi della normativa in vigore;
- e) attui l'iniziativa in modo difforme rispetto alle modalità previste dai presenti criteri di attuazione.

2. La revoca comporta il disimpegno delle somme non liquidate e l'obbligo di restituire l'intero ammontare del contributo in conto capitale percepito, maggiorato degli interessi calcolati sulla base della media ponderata del tasso ufficiale di riferimento, riferita al periodo in cui si è beneficiato dell'agevolazione; gli interessi sono riferiti al periodo intercorrente tra la data di erogazione dell'aiuto e la data del provvedimento di revoca.

3. La restituzione dell'agevolazione può essere disposta in misura parziale, purché proporzionale all'inadempimento riscontrato. In particolare, in caso di:

- a) violazione di destinazione, d'uso e di alienazione del bene finanziato, la restituzione dell'aiuto è disposta in proporzione al periodo di inadempimento del vincolo accertato;
- b) iniziative non ultimate nei termini previsti la restituzione dell'aiuto è disposta esclusivamente per gli interventi la cui non ultimazione limiti o comprometta la funzionalità e razionalità ai fini agricoli delle opere.

### **Art. 23 Controlli**

1. I controlli sui tempi e sulle modalità di attuazione delle iniziative oggetto di agevolazione è effettuato dal responsabile dell'istruttoria sul 100% delle domande in corso di istruttoria. Eventuali inadempienze sono segnalate al dirigente della struttura competente, il quale procede ad attivare, se necessario, le procedure di sospensione e revoca del contributo ai sensi dell'art. 22 dei presenti criteri di applicazione.

2. Il controllo sulle dichiarazioni rese dal beneficiario del contributo verrà effettuata in itinere dal responsabile dell'istruttoria su un campione che rappresenti almeno il 5% delle dichiarazioni rese e, comunque, ogni qualvolta si avanzino dubbi al riguardo. L'esito del controllo verrà riportato sulla pratica.

3. Il controllo a tavolino delle contabilità presentate e dei documenti allegati, ai fini dell'ottenimento dell'erogazione del contributo, viene realizzato sul 100% delle domande finanziate.

4. Il controllo in loco è finalizzato a verificare che:

- a) gli obiettivi prefissati siano stati conseguiti dal beneficiario del contributo,
- b) la qualità delle opere visibile sia conforme a quanto previsto in progetto o relazione tecnica,
- c) i lavori contabilizzati siano realmente terminati.

### **Art. 24 Procedura in caso di decesso del titolare della domanda di contributo**

1. In caso di decesso del titolare di domanda di contributo il subentro degli eredi è regolato dalle disposizioni di seguito indicate, previo apposito provvedimento dirigenziale.

2. In caso di opere non ancora eseguite, la liquidazione a favore degli eredi del contributo già deliberato viene effettuata previa verifica che il contributo sia inserito in successione "sub-condizione" e che gli eredi si impegnino a effettuare le opere e a rispettare i vincoli previsti.

3. In caso di opere ultimate la liquidazione del contributo viene effettuata a favore degli eredi previa verifica dell'inserimento del corrispondente importo nella successione e dell'impegno degli stessi a rispettare i vincoli previsti.

4. Per opere parzialmente eseguite ed acconto già liquidato il saldo sarà liquidato ad avvenuta ultimazione dei lavori a favore degli eredi previa verifica che il contributo sia inserito in successione "sub-condizione" e che gli eredi si impegnino a effettuare le opere e a rispettare i vincoli previsti.

5. Per opere parzialmente eseguite ed acconto non ancora liquidato l'acconto sarà liquidato agli eredi che si impegnino a completare le opere e a rispettare i vincoli previsti previo inserimento in successione; per il saldo vale e quanto precisato alla lettera c).

**Art. 25**  
**Norma transitoria**

1. La DGR n. 2353 del 29 agosto 2008 inerente ai massimali di spesa previsti per l'impianto resta in vigore sino alla determinazione dei nuovi parametri di cui all'art. 14 punto 1.